

REGOLAMENTO (CE) N. 1340/2001 DELLA COMMISSIONE**del 3 luglio 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	72,0	
	091	39,6	
	092	39,6	
	999	50,4	
0707 00 05	052	81,2	
	999	81,2	
0709 90 70	052	81,7	
	999	81,7	
0805 30 10	388	69,3	
	528	66,9	
	999	68,1	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	93,1	
	400	104,9	
	508	101,5	
	512	90,1	
	524	61,7	
	528	69,6	
	720	146,9	
	804	99,7	
	999	95,9	
	0808 20 50	388	101,4
		512	80,9
528		71,1	
800		74,3	
804		111,7	
0809 10 00	999	87,9	
	052	191,5	
0809 20 95	999	191,5	
	052	342,5	
0809 40 05	064	209,5	
	066	151,9	
	068	143,5	
	400	308,4	
	616	289,0	
	999	240,8	
	052	102,0	
624	238,5		
999	170,3		

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».